

Da: Uff. Legislativo Nucleo Valutazione EU <nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it>

Inviato: martedì 30 marzo 2021 14:21

A: attive info <infoattive@governo.it>

Cc: Affari Internazionali Gabinetto <affariinternazionali.gabinetto@giustizia.it>

Oggetto: nota DPE prot. n. 845 del 2801/2021, di richiesta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012 di relazione in merito alla proposta COM (2021)21 di direttiva del Parlamento Europeo

Si trasmette in allegato la relazione di cui in oggetto.

Segreteria del Nucleo di Valutazione

Ministero della Giustizia

06 68852337 06 68852385



Ministero della Giustizia

Ufficio legislativo Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

infoattiue@governo.it

e p.c. sig. Capo di Gabinetto
Servizio Affari Internazionali

Roma, li 29.03.2021

OGGETTO: nota DPE prot. 845 del 28/01/2021, di richiesta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012 di relazione in merito alla Proposta COM (2021)21 di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali.

Con la presente si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, relativamente alla proposta di cui in oggetto.

Il componente del Nucleo di Valutazione
Roberta Bardelle

Visto, per condivisione,

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Franca Mangano



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali

Codice della proposta: COM(2021) 21 del 20 gennaio 2021

Codice interistituzionale: 2021/0009

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della Giustizia

Premessa: finalità e contesto

La direttiva (UE) 2016/680 (la "direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie") è entrata in vigore il 6 maggio 2016 e gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 6 maggio 2018 per recepirla nel diritto nazionale. La direttiva, che ha abrogato e sostituito la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, è uno strumento molto più completo e generale per la protezione dei dati. È importante sottolineare che essa si applica al trattamento sia nazionale che transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (articolo 1, paragrafo 1).

L'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva prevede che, entro il 6 maggio 2019, la Commissione riesamini gli altri atti giuridici dell'UE che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di contrasto, allo scopo di valutare la necessità di allinearli alla stessa direttiva e formulare, ove opportuno, proposte per modificarli in modo da garantire la coerenza nella protezione dei dati personali nell'ambito della direttiva.

La presente proposta fa seguito ai risultati del riesame effettuato dalla Commissione, a norma dell'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, per allineare l'*acquis* dell'ex terzo pilastro alle norme sulla protezione dei dati nella quale sono elencati i punti sui quali è necessario un allineamento.

In particolare, con la presente proposta si propone la soppressione dell'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE, attesa la necessità di chiarire che qualsiasi trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 2014/41/UE è soggetto alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie o al regolamento (UE) n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), a seconda che si svolga nell'ambito di procedimenti penali o non penali.

La presente proposta prevede con l'articolo 1 la soppressione dell'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE. L'articolo 20 dispone che il trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva deve essere conforme alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo addizionale. La direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ha abrogato la decisione quadro con effetto dal 6 maggio 2018. Ai sensi del suo articolo 59, i riferimenti alla decisione quadro si intendono fatti alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

Il fatto che l'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE faccia riferimento alla decisione quadro potrebbe generare confusione quanto alla questione se la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie si applichi anche al trattamento dei dati personali relativi agli ordini europei di indagine nell'ambito di procedimenti non penali (che non rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultima direttiva). La soppressione dell'articolo 20 è sufficiente per porre rimedio a questa situazione. La direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie continua ad applicarsi al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 2014/41/UE nel proprio ambito di applicazione.

L'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE dispone inoltre che l'accesso ai dati personali sia limitato, fatti salvi i diritti dell'interessato, e che solo le persone autorizzate abbiano accesso a tali dati. La direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e il regolamento generale sulla protezione dei dati istituiscono un quadro completo sui diritti degli interessati e sugli obblighi del titolare del trattamento, anche per quanto riguarda la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nonché la sicurezza del trattamento. Il paragrafo 2 dell'articolo 20 è pertanto superfluo.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La presente proposta si fonda sull'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

L'atto originario era basato sull'ex articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del precedente trattato sull'Unione europea, che corrisponde piuttosto all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, sia l'obiettivo che il contenuto della proposta di modifica si limitano chiaramente alla protezione dei dati personali.

A tale riguardo, l'articolo 16, paragrafo 2, TFUE costituisce la base giuridica più appropriata. Esso consente l'adozione di norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività ai sensi del diritto dell'Unione, e di norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il diritto alla protezione dei dati personali è sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dall'articolo 16 TFUE. Come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale. La protezione dei dati è strettamente legata anche al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'articolo 7 della Carta.

La presente proposta garantisce che qualsiasi trattamento di dati personali a norma della direttiva 2014/41/UE sia soggetto ai principi e alle norme "orizzontali" della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, attuando così ulteriormente l'articolo 8 della Carta. Tale legislazione mira a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a precisare che i principi e le norme della direttiva 2016/680 che si applicano al trattamento dei dati in virtù della direttiva 2014/41/UE avranno un impatto positivo per quanto riguarda i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TFUE, giustifica l'iniziativa dell'Unione Europea, soltanto se ed in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TFUE, Solo l'Unione può adottare un atto legislativo che modifica la direttiva 2014/41/UE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, limita il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

La presente proposta si limita a quanto necessario per allineare la direttiva 2014/41/UE alla legislazione dell'Unione in materia di protezione di dati personali (in particolare la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie), senza modificare in alcun modo l'ambito di applicazione della direttiva. La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4,.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza
<p>La valutazione delle finalità generali della proposta è complessivamente positiva per i motivi esposti.</p> <p>La proposta appare urgente in quanto l'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva 680 del 2016 prevede che, entro il 6 maggio 2019, la Commissione riesamini gli altri atti giuridici dell'UE che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di contrasto, allo scopo di valutare la necessità di allinearli alla stessa direttiva e formulare, ove opportuno, proposte per modificarli, sicché appare opportuno procedere all'allineamento.</p>
2. Conformità del progetto all'interesse nazionale
<p>Le disposizioni contenute nella proposta possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto il Regolamento (UE) 2016/679 – insieme alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei <i>dati</i> nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, intende dare vita ad un quadro più solido e coerente in materia di <i>privacy</i>, affiancato da efficaci misure di attuazione e rafforzare la certezza giuridica e operativa tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici che per le autorità pubbliche.</p>
3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune
<p>Non si ravvisa, allo stato, l'esigenza di apportare modifiche al testo.</p>

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
<p>Non vi sono costi a carico del bilancio nazionale.</p> <p>L'impatto della presente proposta è limitato al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti nei casi specifici disciplinati dalla direttiva 2014/41/UE. L'impatto dei nuovi obblighi derivanti dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie è stato valutato nel contesto dei lavori preparatori della stessa direttiva. Non è pertanto necessaria una valutazione d'impatto specifica per la presente proposta.</p>
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
<p>Le disposizioni contenute nella proposta hanno effetti in termini di armonizzazione tra le fonti.</p>
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<p>La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.</p>
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<p>Non si ravvisa alcun impatto sull'organizzazione della PA</p>
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<p>L'impatto di tale proposta non può che essere positivo per i cittadini, per le ragioni</p>

esposte.

Altro

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali
<ul style="list-style-type: none">- Codice della proposta: COM(2021) 21 del 20 gennaio 2021- Codice interistituzionale: 2021/0009- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della Giustizia

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea.	Norma nazionale vigente	Commento
Articolo 1-Modifiche della direttiva 2014/41/UE L'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE è soppresso.	D.lvo 51/ 2018 attuativo della direttiva 2016/680. Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,	L'articolo 1 sopprime l'articolo 20 della direttiva 2014/41/UE. L'articolo 20 dispone che il trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva deve essere conforme alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. La direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ha abrogato la decisione quadro 2008/977 con effetto dal 6 maggio 2018.
Articolo 20 direttiva 2014/41/UE.-Protezione dei dati personali "Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri assicurano che i dati personali siano protetti e possano essere trattati solo in conformità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (1) e dei		

<p>principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo addizionale. L'accesso a tali dati è sottoposto a restrizioni, fatti salvi i diritti dell'interessato. Solo le persone autorizzate possono accedere a tali dati."</p>	<p>accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.</p> <p>2. Il presente decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.</p> <p>3. Il presente decreto non si applica ai trattamenti di dati personali:</p> <p>a) effettuati nello svolgimento di attività concernenti la sicurezza nazionale o rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea e per tutte le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea;</p>	
--	--	--

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

	b) effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea.	